

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1733}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PEZZATI

Presentata il 23 febbraio 1973

Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo riproporre alla vostra attenzione una sentita e lamentata discriminazione che da vari anni si è venuta a creare tra gli impiegati civili dello Stato e gli appartenenti alle forze armate, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie di finanza e gli agenti di custodia per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico relativo al rispettivo *status* di aspettativa per causa di malattia o altro impedimento non dipendente da cause di servizio.

Vediamo prima di tutto le differenze nel trattamento economico.

Per quanto riguarda infatti gli impiegati civili dello Stato l'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che durante l'aspettativa per infermità l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per i carichi di famiglia.

Per quanto riguarda invece i militari nel regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, all'articolo 21 del capo primo concernente gli

ufficiali e all'articolo 86 del capo terzo concernente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente, è stabilito, per le rispettive categorie, che gli stipendi di coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermità non dipendente da cause di servizio sono ridotti a tre quinti.

Vediamo ora le lamentate differenze nel trattamento giuridico.

Il citato articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante gli impiegati civili dello Stato stabilisce che, ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero.

Per quanto riguarda invece i militari, l'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica stabilisce che, ai fini degli aumenti periodici dello stipendio o paga, del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché della progressione di carriera, il periodo di tempo in cui i militari sono as-

senti per infermità non dipendente da causa di servizio, viene detratto dall'anzianità di servizio o di grado.

E ancora, mentre per gli impiegati civili dello Stato, l'assenza dal servizio, per i suindicati motivi, non implica esclusioni dalla valutazione di avanzamento, per quanto riguarda invece i militari (articolo 25 della citata legge 10 aprile 1954) l'avanzamento ai gradi superiori è subordinato alla ripresa del servizio previo accertamento della riacquistata idoneità fisica.

Le suddette discriminazioni sul trattamento economico e giuridico fra gli impiegati civili dello Stato ed i militari si protraggono ormai da molti anni ed hanno ingenerato in questi ultimi un profondo stato di disagio. I militari infatti, pur essendo nei confronti dello Stato in eguale posizione giuridica rispetto agli impiegati civili, e dovendo, per di più sopportare situazioni e condizioni molto spesso assai più difficili e pericolose rispetto a quelle dei dipendenti civili, si sentono inspiegabilmente mortificati da questa grave ed assurda ingiustizia.

È da ricordare che l'esigenza di sanare tale sperequazione è stata da tempo sentita a livello parlamentare. Nel 1962 furono infatti proposte due interrogazioni, ai Ministri della difesa e dell'interno distinte con i numeri 26440 e 26470 ed un'altra interrogazione su proposta nel 1964 recante il n. 4236.

Furono anche presentate due proposte di legge rispettivamente in data 25 marzo 1965 di iniziativa dei deputati Abate ed altri (atti Camera n. 2207) e in data 16 ottobre 1967 di iniziativa del deputato Cuttitta (atti Camera n. 4470).

La questione venne anche valutata nel corso dell'elaborazione del provvedimento di iniziativa del Ministero della difesa, concordato fra le varie amministrazioni interessate, concernenti modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico delle forze armate, ma la norma che prevedeva l'estensione del beneficio in oggetto ai militari venne stralciata per la mancata adesione del Ministero del tesoro in sede di approvazione del provvedimento, divenuto poi legge 27 gennaio 1968, n. 37.

Il problema è stato recentemente sottoposto all'attenzione del Ministro dell'interno anche dallo stesso proponente mediante interrogazione a risposta scritta (n. 4-02273).

In risposta a tale interrogazione il Ministro dell'interno ha concordato con il proponente nel « rilevare che il problema riveste particolare importanza e merita veramente di essere esaminato con attenta considerazione e la migliore benevolenza ».

Il Ministro ha inoltre auspicato « che al più presto venga riproposto per ogni possibile favorevole sviluppo ».

Onorevoli colleghi! Da troppo tempo ormai si protrae questa iniqua situazione di ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di queste benemerite categorie di fedeli servitori dello Stato.

È giunto il momento di cancellare finalmente questa assurda discriminazione che cozza non solo contro il diritto, ma anche contro ogni più elementare senso di umana solidarietà.

Per questi motivi confidiamo che la presente proposta incontri la vostra approvazione ed il vostro sostegno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio continuativo nelle forze armate, nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia hanno diritto, durante la licenza di convalescenza e durante l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, all'intero stipendio o paga per i primi 12 mesi ed alla metà dello stipendio per il restante periodo, conservando gli assegni per carichi di famiglia.

Ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o di paga, del trattamento di quiescenza e di previdenza, il tempo trascorso da detto personale in licenza straordinaria di convalescenza o in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da cause di servizio è computato per intero.

ART. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei rispettivi Ministeri.